



Comune di
CALTAVUTURO
Città metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 15/04/2021

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 – disposizioni generali
- Articolo 3- Presupposto del Canone
- Articolo 4 – Soggetto passivo
- Articolo 5- Commercio su aree pubbliche
- Articolo 6 - Rilascio autorizzazione e concessione
- Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 10 Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 11- Determinazione del canone
- Articolo 12 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici
- Articolo 13 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
- Articolo 14- Occupazione per commercio itinerante
- Articolo 15 – Spuntisti - definizione e modalità di applicazione del canone
- Articolo 16 – Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 17 – Accertamenti - Recupero canone
- Articolo 18 – Sanzioni e indennità
- Articolo 19 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 20- Sospensione dell'attività' di vendita in caso di morosità
- Articolo 21 -Autotutela
- Articolo 22- Riscossione coattiva
- Articolo 23- Disposizioni finali

Allegato A - Classificazione delle Strade, Aree e Spazi Pubblici

Allegato B - Determinazione delle Tariffe Ordinarie

~~**Allegato C** - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate~~

(Eliminato con emendamento – Delibera n.18 del 15.04.2021)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Caltavuturo.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

Articolo 6

Rilascio autorizzazione e concessione

1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia di seguito vengono determinati gli uffici comunali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione.

“ La G.M. nominerà quali Funzionari Responsabili del Canone a cui saranno attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, i Responsabili delle Aree competenti per il rilascio degli atti di seguito elencati”
2. Sono di competenza **dell'Ufficio Commercio Attività Produttive - SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)**
 - a) il rilascio degli atti di concessione o di autorizzazione riguardanti le attività Commerciali in sede fissa e su aree pubbliche (fiere e mercati), attività produttive, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, industrie, artigianato, ecc
 - b) il rilascio della concessione di posteggio ~~con relativa determinazione del canone~~ per l'occupazione suolo con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, nazionali e regionali;
 - c) L' accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia di Commercio.
 - d) *il rilascio della concessione di posteggio per l'occupazione suolo annuale con determinazione del pagamento del relativo canone.*
3. Sono di competenza **dell'Ufficio Tributi** la :
 - a) Determinazione delle tariffe annuali
 - b) Determinazione delle tariffe giornaliere
 - c) Attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone;
4. Sono di competenza **del Comando di Polizia Municipale:**
 - a) L' accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, dalle leggi vigenti in materia in materia di commercio , igiene e salute pubblica e Codice della Strada;
 - b) Assegnazione dei posti agli spuntisti.
 - c) Controllo dei punti vendita

(Art. 6 comma 1, comma 2 lettera b) e d) e modificato con emendamento – Delibera n.18 del 15.04.2021)

Articolo 7

Criteria per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
 - c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione ~~sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.~~ ***“ sono deliberati dalla Giunta Comunale”.***

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

(Art.9 comma 3 modificato con emendamento – Delibera n.18 del 15.04.2021)

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione ~~sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.~~ ***sono deliberati dalla Giunta Comunale***

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

(Art. 10 comma 3 modificato con emendamento – Delibera n.18 del 15.04.2021)

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12 **Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

In applicazione delle norme di programmazione, ai principi e criteri fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale e dal regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica,

vengono definite le seguenti competenze:

1. Consiglio Comunale: al Consiglio Comunale compete:

- a) l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), della DCR n. 626-3799/2000;
- b) l'istituzione, la soppressione, lo spostamento definitivo di tutte le manifestazioni di commercio su area pubblica sulle aree di cui al punto precedente;

2. Giunta Comunale: alla Giunta Comunale compete:

- a) l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), della DCR n. 626-3799/2000;
- b) l'individuazione delle aree alternative alle forme mercatali, di cui all'art 4, della DCR n. 626-3799/2000 (aree extramercatali);
- c) lo spostamento temporaneo di qualsiasi manifestazione di commercio su area pubblica;
- d) le modifiche delle aree o delle specializzazioni merceologiche.

3. Sindaco: al Sindaco compete:

- a) l'adozione delle ordinanze d'urgenza, qualora sia necessario procedere allo spostamento temporaneo di qualsiasi manifestazione di commercio su area pubblica, per motivi di igiene, sanità o sicurezza pubblica;

4. Dirigente del Settore/Responsabile del Servizio compete:

- a) Il rilascio delle autorizzazioni o altri titoli autorizzatori equipollenti per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio od itinerante;
- b) Il rilascio delle concessioni di posteggio;
- c) Il rilascio delle concessioni di posteggio di cui al decreto legislativo 228/2001 ai produttori agricoli che intendano esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati.

2. Ai suddetti organi spettano altresì le funzioni specificamente loro attribuite dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Articolo 13
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Articolo 14
Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno ~~cinquecento~~ **duecento** metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

(Art.14 comma 2 lettera a) modificato con emendamento – Delibera n.18 del 15.04.2021)

Articolo 15
Spuntisti - definizione e modalità di applicazione del canone

1. Qualora il titolare dello stallo non si presenti al mercato entro l'ora stabilita, lo stallo viene assegnato per la giornata all'operatore "spuntista" che, avendo titolo per esercitare il commercio su area pubblica, si sia presentato entro l'ora prevista. L'operatore spuntista dovrà presentarsi con carta di identità, licenza di commercio ambulante in originale, visura

camerale, documentazione che riporti gli estremi dell'assunzione se dipendente e permesso di soggiorno se cittadino extra-Unione Europea.

Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato.

Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e attrezzature.

2. La Polizia Locale procede ripartendo gli spuntisti in elenchi separati, tanti quanti sono le tipologie merceologiche presenti al mercato: alimentari, non alimentari e produttori agricoli (ove espressamente previste nell'istituzione del mercato). La graduatoria degli spuntisti, il suo aggiornamento e la registrazione delle presenze sono effettuate dal Comando di Polizia Locale, così come previsto dal vigente Regolamento per l'esercizio del Commercio su area pubblica. L'assegnazione del posteggio non occupato avverrà sulla base della suddetta graduatoria formata seguendo i seguenti criteri: in primo luogo le maggiori presenze cumulate dal singolo operatore nel mercato e, a parità di presenze, la maggiore anzianità intesa come inizio dell'attività al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Il posteggio non occupato viene assegnato attribuendolo agli spuntisti chiamati in ordine di graduatoria della rispettiva tipologia. La scelta dello stallo (di stessa tipologia merceologica), viene effettuata dal singolo operatore, salvo diversa disposizione della Polizia Locale, basata su valutazione di ordine, sicurezza e salute pubblica.

3. A tutti gli spuntisti presenti al mercato nell'orario previsto per le operazioni di spunta e in regola con la documentazione è assegnato un punto di presenza, anche nel caso in cui non vi siano stalli disponibili in cui esercitare l'attività di vendita. Lo spuntista cui è assegnato lo stallo è tenuto a versare il canone di concessione di suolo pubblico nella misura dovuta per l'occupazione giornaliera, pari a uno stallo standard di 20 mq. anche se fosse di dimensioni superiori o inferiori. In caso di morosità, lo spuntista non potrà essere assegnatario di stallo nelle successive giornate di mercato. Per quanto non specificamente trattato, si rimanda ai contenuti del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su area pubblica.

Articolo 16

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma Pago PA.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 Marzo ; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 31.10
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni d'imposta; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al

rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art.18 e 19 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 17

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono i Responsabili dei servizi competenti nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'Ufficio Tributi dell'Ente o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti nel caso in cui dopo che l'ufficio competente abbia esperito tutte le

azioni per il recupero della/e somma /e dovute il soggetto autorizzato risultasse inadempiente.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 18 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 19

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 20

Sospensione dell'attività' di vendita in caso di morosità

1. L'attività di vendita sull'area mercatale è sospesa, previo avvio procedimento di costituzione in mora non inferiore a 30 giorni ed esclusivamente per i debiti contratti nell'anno in corso, per un massimo di 20 giorni in caso di mancato pagamento di eventuali quote di partecipazione e/o rimborsi. Nel caso di mercati con cadenza settimanale, i venti giorni sono da intendere come tre giornate di mercato.

2. I concessionari di posteggio che, per i precedenti anni, risultano morosi per debiti contratti nei confronti dell'Amministrazione in riferimento alla propria attività commerciale, sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione della stessa per 60 giorni.

3. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la ripartizione delle somme dovute, relative ai precedenti anni, secondo un piano rateale predisposto dall' Ufficio competente e firmato per accettazione dall'interessato che si impegna a versare le somme dovute secondo il piano definito, entro le scadenze previste dal piano di rateizzazione. La rateizzazione può essere concessa, su richiesta del debitore, sulla base delle modalità indicate nel vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali.

4. Nel caso in cui il debitore non assolva il pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva stabilita nel piano di rateazione, l'interessato decade dal beneficio ed è adottato il provvedimento di sospensione della concessione di posteggio per 60 giorni, cui segue, persistendo la situazione debitoria, la revoca della stessa e la decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.

5. Per gli assegnatari dei posti giornalieri (spuntisti) la riscossione del canone unico patrimoniale, della Tassa Rifiuti, delle quote di partecipazione e/o rimborsi di cui al comma 2, avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario, e viene assolta con la quota stabilita dalla Giunta Municipale.

Articolo 21 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario.

Articolo 22 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 23

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Per il solo anno 2021 i termini di pagamento del canone per i mercati, di cui all'art. 16 del presente Regolamento, sono stabiliti come di seguito indicato:
 - a. rata unica: entro il 31/05/2021;
 - b. versamenti in tre rate per importi superiori a Euro 250,00: 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
5. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
6. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.

1^ CATEGORIA – ZONA A

N.	Via, Piazza, ecc.	Ubicazione	denominazione
1	Via	Centro Urbano	Giovanni Falcone
2	Corso	Centro Urbano	Vittorio Emanuele(dalla via G. Falcone alla Piazza Giovanni XXIII°
3	Piazza	Centro Urbano	Cavalieri di Vittorio Veneto
4	Slargo	Centro Urbano	Incrocio tra le vie Falcone, Mazzini e Cavour
5	Piazza	Centro Urbano	Giovanni XXIII°

2^ CATEGORIA - ZONA B

N.	Via, Piazza, ecc.	Ubicazione	denominazione
1	Via	Centro Urbano	IV Aprile (tratto dalla Via G. Falcone alla via G. Meli)
2	Via	Centro Urbano	G. Meli (dalla via Rossini alla Via Purati;)
3	Via	Centro Urbano	Dante (dalla via Vitt. Emanuele alla Via Roma)
4	Piazza	Centro Urbano	Madre Chiesa
5	Piazza	Centro Urbano	San Francesco
6	Via	Centro Urbano	Vitt. Emanuele (dalla Piazza Giovanni XXIII° alla Via Sant'Agostino
7	Via	Centro Urbano	Umberto I°
8	Via	Centro Urbano	Mazzini (tratto dalla Via Boncompagni allo slargo del bevaio)
9	Via	Centro Urbano	Isidoro La Lumia
10	Via	Centro Urbano	Roma (dalla Via Rossini alla Via Mazzini)

3^ CATEGORIA – ZONA C

N.	Via, Piazza, ecc.	Ubicazione	denominazione
----	-------------------	------------	---------------

Tutte le strade, le piazze e gli spazi non compresi nelle categorie “ 1” e “2”

B- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 30,00
2° categoria	€ 24,00
3° categoria	€ 21,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 0,60
2° categoria	€ 0,48
3° categoria	€ 0,42

~~C- TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE~~

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
1) mercati ricorrenti (settimanale)	0,008	1,40
2) mercati non ricorrenti	0,008	1,40
4) occupazioni realizzate da spuntisti a forfait		€ 12,00

(Tabella " C" eliminata con emendamento – Delibera n.18 del 15.04.2021)